



Ministero dei trasporti
Capitaneria di Porto di Napoli

Servizio _____ Sezione Tecnica

Indirizzo telegrafico: COMPAMARE NAPOLI

Prot. 11.02.14 / 96392 TEC - Allegati: _____

Napoli 24 NOV. 2010

P.D.C. C.V. (CP) R. VEZZI 081/2445303

Alla Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti

Direzione generale dei Porti
Divisione 3 Viale dell'Arte, 16
00144 - ROMA

AUTORITA' PORTUALE
80133 - NAPOLI

CONFITARMA
Piazza SS. Apostoli, 66
00187 - ROMA

FEDARLINEA
Piazza G. G. Belli, 2
00153 - ROMA

Federazione Nazionale Agenti
Raccomandatari Marittimi
Viale Asia, 3
00144 - ROMA

ASSORIMORCHIATORI
Via Bissolati, 54
00187 - ROMA

FEDERIMORCHIATORI
Via del Pozzetto, 122
00187 - ROMA

Soc. RIMORCHIATORI NAPOLETANI
Via Depretis, 144
80133 - NAPOLI

Argomento: Tariffe per il servizio di rimorchio nel Porto di Napoli – Ordinanza n. 108/10 in data 22.11.2010

Si trasmette, in allegato, per opportuna conoscenza e norma, copia dell'Ordinanza di cui all'oggetto, relativa all'approvazione del regolamento tariffario per il servizio di rimorchio in questo porto, avente decorrenza al 01.12.2010

(Spazio riservato
a protocolli, visti
e decretazioni)

IL COMANDANTE IN II
C.V. (CP) Eduardo ORRERA



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI NAPOLI

Ordinanza n. 108 /10

Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Napoli:

- VISTO** il dispaccio n. DEM3/1589 in data 17.06.2003 con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato, in applicazione di quanto previsto dall'art. 14, comma 1 bis, della Legge 28.01.1994, n. 84, i criteri e meccanismi di formazione delle tariffe del servizio di rimorchio portuale, da determinarsi con cadenza biennale;
- VISTO** il dispaccio n. DEM3/1421 in data 07.05.2004 con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato le direttive per l'individuazione del broker di cui al precitato dispaccio n. DEM3/1589;
- VISTO** il dispaccio n. MINFTRA/DINFR/7069 in data 14.06.2006 con il quale il Ministero dei Trasporti ha emanato ulteriori direttive a modifica/integrazione delle disposizioni già impartite con il precitato dispaccio n. DEM3/1589;
- VISTI** i dispacci n. M_TRA/DINFR/4884 e M_TRA/PORTI/11528 rispettivamente in data 10.07.2008 e 21.10.2008 con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato ulteriori direttive a modifica/integrazione delle disposizioni già impartite con il precitato dispaccio n. DEM3/1589;
- VISTO** il dispaccio n. M_TRA/PORTI/3614 in data 18.03.2010 con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato ulteriori direttive a modifica/integrazione delle disposizioni già impartite con il precitato dispaccio n. DEM3/1589 in data 17.06.2003 e n. MINFTRA/DINFR/7069 in data 14.06.2006;
- VISTO** il dispaccio n. M_TRA/PORTI/5663 in data 29.04.2010 con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicato i numeri indice, per l'anno 2010, da utilizzare, in attuazione di quanto disposto con il citato dispaccio n. DEM3/1589, per le revisioni delle tariffe del servizio di rimorchio;
- VISTO** il dispaccio n. M_TRA/PORTI/6317 in data 12.05.2010 con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al fine di fronteggiare le conseguenze negative prodotte dalla crisi internazionale dei traffici marittimi che ha coinvolto anche i porti italiani, ha impartito ulteriori disposizioni inerenti le misure di contenimento degli eventuali aumenti tariffari;

VISTA l'istanza in data 07.07.2010, assunta in pari data al protocollo n. 53268 30.09.2008 di questa Capitaneria di Porto, con la quale la "Rimorchiatori Napoletani S.r.l." con sede in Napoli alla Via Depretis 114, in qualità di concessionaria del servizio di rimorchio nel Porto di Napoli, ha richiesto, nei termini di cui alle vigenti disposizioni emanate dal superiore Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, un incremento delle vigenti tariffe di rimorchio nella misura del **18,87 %**, ridotto però al **6%** per effetto delle disposizioni contenute nel dispaccio n. M_TRA/DINFR/6317 in data 12.05.2010 e fermo restando che il coefficiente correttivo per la prossima verifica tariffaria sarà pari a **0,914**.

VISTI il foglio n. 11.02.05/56150/TE in data 16.07.2010 con il quale questa Capitaneria di Porto ha avviato la prescritta istruttoria sull'istanza di cui è sopra cenno, invitando l'Autorità Portuale di Napoli e le Associazioni di categoria a fornire il proprio motivato parere al riguardo;

CONSIDERATO che:

- l'ASSORIMORCHIATORI, con nota n. 1432/10 in data 30.09.2010, ha espresso parere favorevole in ordine ad un incremento tariffario del 6%;
- la Federimorchiatori, con nota n. 992 in data 04.10.2010, ha espresso parere favorevole in ordine all'incremento tariffario richiesto dalla Società concessionaria;
- la CONFITARMA e la FEDARLINEA, con nota congiunta in data 27.09.2010 nonché la FEDERAGENTI con nota n. 358 in data 30.09.2010 hanno richiesto l'acquisizione di documenti contabili integrativi;

VISTA la nota in data 27.09.2010 con la quale la "Rimorchiatori Napoletani S.r.l." ha trasmesso alla Capitaneria di Porto di Napoli la documentazione richiesta dalle predette Associazioni;

VISTO il foglio n. 11.02.05/80375/TE in data 06.10.2010 con il quale questa Capitaneria di Porto ha trasmesso all'Autorità Portuale di Napoli e alle Associazioni di categoria la documentazione di cui è sopra cenno;

CONSIDERATO che:

- la CONFITARMA e la FEDARLINEA, con nota congiunta in data 21.10.2010, nel partecipare che, da un attento esame dell'istanza avanzata dalla concessionaria, emerge un'errata determinazione della voce "imposte locali" che produce, di conseguenza, una lieve riduzione sia del risultato della formula che passa dal **18,87%**, indicato dalla concessionaria, al **18,86%**, sia dell'importo in cifra fissa da recuperare nei tre bienni successivi che risulta pari ad euro **1.053.539**, anziché ad euro **1.054.645** come evidenziato dalla concessionaria, hanno comunque espresso parere favorevole ad un incremento tariffario nella misura del **6%**, invitando altresì a voler aggiornare l'elenco nominativo dei rimorchiatori contenuto nell'atto di concessione, sostituendo il rimorchiatore "SAN BENIGNO", con il rimorchiatore "SAN GENNARO", della potenza di BHP 5500;

- la FEDERAGENTI, con nota n. 358-MP/am in data 22.10.2010, nel formulare le stesse osservazioni della CONFITARMA. e della FEDARLINEA, ha espresso parere favorevole all'incremento tariffario nella misura del 6%;
- l'Autorità Portuale di Napoli ha fornito il proprio parere favorevole con nota n. 1631 del 15.11.2010;
- l'ASSORIMORCHIATORI e la FEDERIMORCHIATORI non hanno fornito ulteriore riscontro alla nota n. 11.02.05/80375/TE in data 06.10.2010 di questa Capitaneria di Porto;

CONSIDERATA pertanto, conclusa l'istruttoria posta in essere e riconosciuto di dover disporre, per le suddette motivazioni, un aumento delle tariffe di rimorchio nella misura del 6%;

VISTA la propria precedente ordinanza tariffaria n. 135/08 in data 10.12.2008, così come integrata con ordinanza n. 24/10 in data 09.04.2010;

VISTI gli art. 101 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);

ORDINA

Art. 1) – Con decorrenza dalle ore **00.01** del **01° dicembre 2010** è approvato e reso esecutivo l'unito regolamento tariffario per il servizio di rimorchio nel porto di Napoli.

Art. 2) – A partire dalla suddetta data le ordinanze n. 135/08 e n. 24/10 in premessa citate sono abrogate.

Art.3) – E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

Napoli, li 22. 11. 2010



IL COMANDANTE
C.A. (CP) Domenico PICONE

REGOLAMENTO TARIFFARIO PER IL SERVIZIO DI RIMORCHIO NEL PORTO DI NAPOLI

Art. 1) – Prestazioni dei rimorchiatori – Compensi e durata.

La prestazione resa da ciascun rimorchiatore nel porto di Napoli è compensata con la "tariffa base" e le "maggiorazioni" e le "riduzioni" indicate negli articoli seguenti.

I tempi di durata delle prestazioni sono contati dal momento in cui il rimorchiatore si presenta sottobordo a seguito di richiesta del Comandante della nave a quello in cui esso viene lasciato libero dallo stesso Comandante.

Per le manovre eseguite con rimorchiatori di tipo azimutale è obbligatorio l'utilizzo del cavo fornito dal rimorchiatore.

Art. 2) – Tariffa base per il rimorchio

La tariffa base per il servizio di rimorchio delle navi nel porto di Napoli, per ogni rimorchiatore, è così stabilita:

TABELLA "A"

Stazza lorda della nave in GT		Tariffe in Euro per la prima ora o frazione di ora		
fino a	800		184,69	
da	801	a	1.200	225,61
da	1.201	a	2.000	307,42
da	2.001	a	3.000	467,45
da	3.001	a	5.000	595,00
da	5.001	a	6.000	681,62
da	6.001	a	7.000	750,22
da	7.001	a	8.000	810,97
da	8.001	a	9.000	876,55
da	9.001	a	10.000	959,58
da	10.001	a	11.000	1063,65
da	11.001	a	12.000	1.147,88
da	12.001	a	13.000	1.209,24
da	13.001	a	14.000	1.271,22
da	14.001	a	15.000	1.354,84
da	15.001	a	20.000	1.417,42
da	20.001	a	25.000	1.459,52
da	25.001	a	30.000	1.527,51
da	30.001	a	35.000	1.612,94
da	35.001	a	40.000	1.661,06
da	40.001	a	45.000	1.706,79
da	45.001	a	50.000	1.756,72

Oltre le 50.000, per ogni 1.000 GT o frazione di esse in più, la tariffa aumenta progressivamente di Euro **9,31** sulla base di Euro **1.756,72**

TABELLA "B"

1) Attesa sottobordo:

fino ad 1 ora o frazione di essa.....	Euro	187,09
oltre la prima ora, per ogni ora o frazione di ora superiore a 15 minuti	Euro	187,09

2) Fornitura di vapore per ogni ora o frazione di ora:

a) per salpare le ancore		la stessa tariffa di cui alla Tabella A
b) per ormeggio.....		la stessa tariffa di cui alla Tabella A
c) per altre operazioni diverse da quelle indicate ai punti 2a e 2b.....		
	Euro	371,20

3) Pompaggio di acqua per ogni ora o frazione di ora.....

Euro 371,20

4) Giri di bussola, calibrazione radiogoniometro:

a) per la prima ora o frazione di ora.....		La stessa tariffa di cui alla Tabella A, aumentata del 25%
b) per ogni ora o frazione di ora successiva alla prima.....		Riduzione del 40% sulle tariffe della Tabella A

5) Fornitura energia elettrica per ora o frazione e per ciascun rimorchiatore.....

Euro 371,20

6) Attesa sottobordo per ritardato arrivo:

per ciascuna ora o frazione e per ciascun rimorchiatore.....	Euro	222,59
--	------	--------

7) Rimorchio di pontoni, chiatte, mezzi simili di modeste dimensioni:

per ciascuna ora o frazione e per ciascun rimorchiatore	Euro	445,78
---	------	--------

8) per i servizi ordinari resi alle navi nei casi in cui l'impiego del rimorchiatore sia espressamente ordinato dal Comando di Porto:

per ciascuna ora o frazione di ora, oltre le maggiorazioni previste per le eventuali prestazioni notturne, festive e sabato.....	Euro	297,18
--	------	--------

9) per i servizi di semplice assistenza resi in rada durante le operazioni di allibo di prodotti petroliferi:

per ciascuna ora o frazione di ora, oltre le maggiorazioni previste per le eventuali prestazioni notturne, festive e sabato.....	Euro	446,99
--	------	--------

TABELLA "C"
RIDUZIONI

Specie delle prestazioni	Percentuali di riduzione sulla tariffa
1) Rimorchio o movimento di navi che si protragga oltre la prima ora: per ogni ora o frazione di ora superiore ai 15 minuti.....	60% sulla corrispondente voce di tariffa della Tabella A.
2) Rinuncia all'impiego del rimorchiatore chiamato e recatosi sottobordo.....	30% sulla voce di tariffa corrispondente al servizio richiesto.
3) Prestazioni a navi militari nazionali.....	20% sulle voci di tariffa delle Tabelle A, B e C n. 1 e 2

TABELLA "D"
MAGGIORAZIONI

Specie delle prestazioni	Percentuali di maggiorazione sulla tariffa.
1) Rimorchio o movimento di navi con macchine motrici ferme.....	40% sulla corrispondente voce di tariffa della Tabella A
2) Operazioni in orario diurno festivo o notturno feriale.....	60 % sulla corrispondente voce di tariffa
3) Operazioni in orario notturno festivo..	100% sulla corrispondente voce di tariffa
4) Sabato non festivo (08.00 – 17.00)	40% sulla corrispondente voce tariffa
5) Per i servizi resi nella rada di Bagnoli	35% di aumento sulle tariffe di Napoli

Art. 3 - Per le navi non dotate del certificato di stazza lorda (GT), la tariffa per il servizio di rimorchio sarà commisurata al valore di stazza lorda ottenuto utilizzando la seguente formula all'uopo elaborata dal Registro Italiano Navale:

$$GT = K1V \text{ (DOVE } V = 2,832 \text{ E } K1 = 0,2+0,02 \log 10V\text{).}$$

Qualora non risultasse possibile l'applicazione di tale formula a causa della irreperibilità dei dati in essa ricompresi, potrà farsi riferimento alla seguente formula elaborata dall'IMO nella circolare n. 653/94, che consente, sia pure con un'approssimazione inferiore di quella ottenibile con la formula R.I.Na., il calcolo provvisorio della stazza lorda delle navi che non sono munite di certificato di stazza internazionale :

$$GT = VE \times a$$

dove :

$$VE = L \times B \times H$$

L = lunghezza in metri risultante dal certificato internazionale di bordo libero;

B = Larghezza massima fuori ossatura in metri, come pubblicata sui registri, o attestata dai documenti di bordo;

H = altezza a murata dal fondo fino al ponte completo più alto, in metri, come pubblicata sui registri o attestata dai documenti di bordo;

a = F(VE) da calcolare con l'interpolazione lineare secondo la seguente tabella :

	VE	a
fino a	400	0,58
	1000	0,43
	5000	0,35
	10000	0,34
	25000	0,33
	50000	0,32
	100000	0,31
	150000	0,30
	200000	0,29
	250000 e oltre	0,28

Per le navi traghetto, il valore della stazza GT (risultante dal certificato internazionale di stazza o dall'applicazione di una delle formule suddette) andrà corretto moltiplicandolo con i seguenti coefficienti :

Traghetti passeggeri (passenger Ro-Ro Cargo Ferries).....	0,69
Traghetti merci (Ro-Ro Cargo)	0,85

Art. 4) – Alle operazioni effettuate a cavallo di due orari che comportano differenti retribuzioni si applica la tariffa vigente al momento d'inizio della prestazione.

Art. 5) – Le fatture remunerative dei servizi prestati dai rimorchiatori devono essere saldate alla Società concessionaria entro 15 (quindici) giorni dalla data di emissione se riguardanti navi estere ed entro 45 (quarantacinque) giorni, sempre dalla data di emissione, se riguardanti navi nazionali.
Dopo tali termini la società concessionaria applica, sull'importo delle fatture, un'indennità di mora commisurata, in ragione di un anno, al tasso ufficiale di sconto in vigore alla data di emissione della fattura, aumentato di due punti.

Art. 6) – Fermi restando i servizi resi all'Autorità Marittima per l'ordine e la sicurezza portuale, restano salvi ed impregiudicati i diritti di cui agli artt. 70, 106, 107, 491 e seguenti del Codice della Navigazione, derivanti alla Società concessionaria del servizio di rimorchio nei confronti di terzi.

Napoli, li 22.11, 2010



IL COMANDANTE
C.A. (CP) Domenico PICONE